

OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE DI SALERNO

A seguito degli incontri tenutisi presso il Tribunale di Salerno dal locale Osservatorio sul tema della negoziazione assistita e dell'arbitrato si rimette alla cortese attenzione dei colleghi partecipanti al gruppo di lavoro di Genova il seguente schema di dibattito sul D.L. n.132 del 12/09/2014 come convertito, con modificazioni, nella legge del 10/11/2014 n.162.

Art.1 Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Sull'argomento si è rilevata la sostanziale inefficacia e l'inutilizzo del predetto istituto giuridico, almeno nell'ambito del Tribunale di Salerno.

Ciò è dovuto in relazione al fatto che le parti nel momento in cui hanno dato inizio ad un giudizio, affrontando le relative spese, difficilmente sono intenzionate ad affrontarne di nuove per spostare lo stesso in sede arbitrale. Inoltre fa parte "del gioco delle parti" il fatto che, una volta in giudizio vi sia sempre una parte che non ha "interesse" ad una celere conclusione dello stesso, in quanto, se ciò fosse stato vero avrebbe provveduto a risolvere la vertenza nella fase stragiudiziale, anche attraverso l'adozione dei sistemi di A.D.R. attualmente vigenti certamente più economici dell'arbitrato. Anche l'istituzione, avvenuta in sede di conversione, dell'Arbitro "monocratico" e l'affido della nomina degli stessi ai Consigli dell'Ordine locali, non ha influito a stimolare l'utilizzo di tale procedura.

Unico elemento degno di nota è disciplinato dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art.1 che consente, nelle controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro ove sia parte del giudizio una Pubblica Amministrazione, il maturarsi di una sorta di silenzio assenso al passaggio al procedimento arbitrale. Qui, infatti, la parte privata, per una definizione più celere della propria vertenza, potrebbe avere interesse al passaggio in sede arbitrale ed una P.A. "poco attenta" o, perché no, consenziente potrebbe acconsentirvi.

Osservazioni in tema di negoziazione assistita artt. da 2 a 11 D.L. n. 132 del 12/09/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162 del 10/11/2014.

1) In tema di RCA, com'è noto, l'art. 145 D.lgs. n. 209 del 07/09/05 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) prevede che *"l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148"*.

Si attua nella fase di "denuncia del sinistro", come sopra descritta, il tipico momento in cui la vertenza può trovare la sua definizione stragiudiziale. L'istituto assicurativo, infatti, a mente dei successivi artt. 148 e 149, a seconda della procedura di risarcimento prescelta (richiesta di risarcimento alla Compagnia del responsabile del sinistro o "indennizzo diretto") espleta le proprie indagini sulla dinamica del sinistro e l'entità dei danni e/o delle lesioni subite dal danneggiato/denunciante. Detta fase è condotta dall'ufficio liquidazione della Compagnia assicurativa ed è diretta dal liquidatore a cui è affidato il sinistro.

L'art. 3 co. 5 D.L. n. 132 del 12/09/2014, come modificato dalla L. n. 162 del 10/11/2014, dispone che *"il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre **unitamente ai***

medesimi". Come si colloca questa disposizione con quanto previsto nel codice delle assicurazioni? Da una prima, letterale, interpretazione sembrerebbe che il denunciante possa effettuare nel medesimo istante e, probabilmente, anche nella medesima comunicazione, sia la richiesta di risarcimento del danno sia l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. I requisiti, infatti, di quest'ultimo, indicati nel successivo art. 4 del D.L. n. 132 del 12/09/2014, ben potrebbero essere integrati con quelli previsti dall'art. 148 del codice delle assicurazioni. Ma, a questo punto, cosa succederebbe? Premesso che ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.L. n. 132 del 12/09/2014, come modificato dalla L. n. 162 del 10/11/2014, "la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96". La Compagnia di assicurazione, ricevuto l'invito, magari unito alla lettera di costituzione in mora, dovrebbe affidare la "gestione" del sinistro al proprio liquidatore e procedere alla nomina di un legale per seguire il procedimento di negoziazione.

Il nostro gruppo si è interrogato sul punto ed ha raccolto sia esperienze di colleghi che hanno avviato procedure risarcitorie sia di colleghi che difendono Compagnie di assicurazione, sia di operatori degli uffici sinistri delle Compagnie. I dati emersi hanno naturalmente dipinto un quadro variegato e confuso dell'esperienza della negoziazione assistita nel campo della RCA, che, nella maggior parte dei casi, ha finora portato al risultato che le Compagnie ignorano completamente gli inviti alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, molto spesso non rispondendo o rispondendo in senso negativo attraverso il proprio liquidatore, continuando ad applicare le ben più consolidate procedure previste dal Codice delle Assicurazioni.

Ad avviso dello scrivente la negoziazione assistita, oggi, e la mediazione obbligatoria, prima, sono sistemi di ADR del tutto fuori luogo ed inutili nel campo della Responsabilità Civile Automobilistica, che si avvantaggia di una fase stragiudiziale tra le più avanzate e, soprattutto, strutturate nel campo civilistico.

2) Gratuito patrocinio – art. 3 co. 6 D.L. n. 132 del 12/09/2014, ovvero, esercizio gratuito della professione, profili di incostituzionalità?

3) Raccolta di dati a fini statistici – art. 11 D.L. n. 132 del 12/09/2014.

Sarebbe utile conoscere quante negoziazioni si sono finora concluse in Italia, analizzando i dati attraverso i Consigli dell'Ordine locali in attesa del primo monitoraggio da parte del CNF.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno si è tardivamente adeguato a questa normativa, tanto che al 14/05/15 risultavano trasmesse solo n. 3 negoziazioni, il dato, pertanto, andrà rivisto nel corso dell'anno.

4) Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio – art. 6 D.L. n. 132 del 12/09/2014 come modificato dalla L. n. 162 del 10/11/2014 (brevi osservazioni)

- art. 6 co. 2: manca la previsione di un termine entro il quale il P.M. deve provvedere al rilascio o meno della nullastata, con conseguente incertezza dei tempi della procedura;

- mancano garanzie a tutela dei figli maggiorenni non autosufficienti che i genitori, contrariamente al vero, abbiano dichiarato essere economicamente autosufficienti, ovvero che si ritengano danneggiati dall'accordo. Possono intervenire innanzi al P.M.? Possono impugnare l'accordo? Come?

-come evidenziato anche dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nell'ordinanza del 16-24/03/15, manca nell'art. 6 la disciplina del procedimento dinanzi al Presidente del Tribunale in caso di mancata autorizzazione dell'accordo da parte del P.M., con conseguenti problematiche sull'individuazione dei poteri del Presidente stesso;

-Premessa l'irragionevolezza dell'obbligo del nullaosta del P.M. anche per le separazioni o divorzi in cui non vi siano figli minori o non autosufficienti, è ancor più irragionevole che nel procedimento di cui all'art. 12 (separazione o divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile) non sia previsto l'intervento del P.M., tanto più che, in questo caso, l'ufficiale di stato non ha alcun potere di controllo o di intervento sull'accordo e le parti possono anche non ricorrere all'assistenza di un legale.

Allego i seguenti documenti: 1) ordinanza del Pres. del Trib. di Termini Imerese; 2) Dossier studi del CNF n.13/2014

Nell'augurarmi che tali brevi osservazioni possano essere da stimolo per il dibattito che si aprirà a Genova, porgo i miei auguri di buon lavoro.

Avv. Renato Galdieri